Napoli 3. Marzo 1828.

FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, ec. ec.

Convinti della esperienza che le forme pei Contratti Militari, giusta le prescrizioni nel Titolo 4.° dell'Ordinanza Amministrativa in vigore ritardano la soddisfazione de' bisogni a tempo opportuno, e volendo conservare i soli esperimenti essenziali, compendiandone gl' interstizj assolutamente necessarj.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Articolo Primo.

L' Asta pubblica avrà luogo innanzi alle rispettive Giunte, o ad uno dei loro Membri all' uopo Deputati, coll' assistenza del Segretario che con quelli ne sottoscriverà gli atti, e sarà preceduta da due manifesti, l' uno da pubblicarsi nel giornale delle due Sicilie, e l' un altro da affiggersi dopo tre giorni dalla pubblicazione del primo, innanzi all' uscio della Casa Comunale, ed in ogni altro luogo che le Giunte stimeranno opportuno.

La Subasta non si celebrerà che cinque giorni dopo la pubblicazione del primo manifesto, e l' appalto rimarrà diffinitivamente aggiudicato al maggiore offerente.

Art. 2.

Negli appalti sia d' aumento, sia a ribasso, sarà ammesso l' additamento di Decima, e quello altresì di Sesta, quante volte di quest' ultimo siasi fatto motto nell' offerta, o nelle postille, e fosse stato ne' manifesti indicato.

Siffatti additamenti saran calcolati sull' ammontare del prezzo dell' aggiudicazione, e dovranno produrli nell' Uffizio in cui sarà seguita la Subasta, il primo tra cinque giorni dall' aggiudicazione diffinitiva, ed il secondo, se avrà luogo, tra lo stesso periodo di tempo indi alla aggiudicazione in grado di Decima, ed ove Decima non sia prodotta, il termine di cinque giorni per la Sesta comincerà a decorrere dal dì in cui sarà terminato quello fissato per la Decima.

Questi termini potranno essere allungati, o abbreviati soltanto, quando o nell' offerta accettata siasi diversamente stabilito, o ne' manifesti pubblicati siasi differentemente disposto.

In tutt' i casi le Subaste in grado de' suddetti additamenti non si faranno che dopo tre giorni almeno dalla pubblicazione de' manifesti, in conformità dell' Articolo primo.

A r t. 3.

Tutte le altre disposizioni contenute nel Titolo 4.° dell' Ordinanza menzionata, le quali non sono state da Noi derogate, o modificate, rimangono nel loro pieno ed intero vigore.

A r t. 4.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FRANCESCO.

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.
Firmato — Principe della Scaletta.

Il Consigliere Ministro di Stato, Presid. interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — de' Medici.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato, Presid. interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — de' Medici.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina
Scaletta.